

Gazzetta ufficiale

L 330

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
15 dicembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1181/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante divieto di pesca dell'acciuga nella zona VIII per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1182/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 3
- Regolamento (UE) n. 1183/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5
- Regolamento (UE) n. 1184/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 7

DECISIONI

2010/772/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2010 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2010) 8933]** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/773/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2010/22) 14**



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1181/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2010

recante divieto di pesca dell'acciuga nella zona VIII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	19/T&Q
Stato membro	Spagna
Stock	ANE/08.
Specie	Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)
Zona	VIII
Data	10.6.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2010 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2010****recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	49/T&Q
Stato Membro	Paesi Bassi
Stock	SRX/2AC4-C
Specie	Razze (<i>Rajidae</i>)
Zona	Acque UE delle zone IIa e IV
Data	13.11.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2010 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	53,0
	EG	88,4
	MA	56,5
	TR	129,1
	ZZ	81,8
0707 00 05	EG	140,2
	TR	95,7
	ZZ	118,0
0709 90 70	MA	83,5
	TR	147,7
	ZZ	115,6
0805 10 20	AR	43,0
	BR	46,6
	CL	87,1
	MA	61,9
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	50,8
	UY	48,0
	ZA	44,4
	ZZ	54,1
0805 20 10	MA	61,1
	TR	57,6
	ZZ	59,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	72,7
	TR	67,8
	ZZ	70,3
0805 50 10	AR	49,2
	TR	60,1
	ZZ	54,7
0808 10 80	AR	74,9
	AU	205,3
	CA	87,8
	CL	84,2
	CN	82,0
	MK	26,7
	NZ	73,7
	US	95,5
	ZA	125,8
ZZ	95,1	
0808 20 50	CN	78,1
	US	112,9
	ZA	141,4
	ZZ	110,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1184/2010 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1111/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 27.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 dicembre 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	60,69	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	60,69	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	60,69	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	60,69	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	56,97	0,38
1701 99 10 ⁽²⁾	56,97	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	56,97	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,57	0,18

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2010 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2010) 8933]

(I testi nelle lingue francese, greca, italiana, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/772/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 22 della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dall'Unione per la lotta fitosanitaria per coprire le spese direttamente connesse alle misure adottate o prospettate in quanto necessarie per lottare contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone dell'Unione, nell'intento di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.
- (2) La Germania ha presentato tre domande di contributo finanziario. La prima è stata presentata il 22 dicembre 2009 e si riferiva alle misure di controllo della *Anoplophora glabripennis* nel Baden-Württemberg, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare il focolaio di un organismo nocivo scoperto ai confini tra Francia e Germania e notificato in Francia nel 2008. La seconda richiesta, presentata il 22 dicembre 2009, si riferisce alle misure di controllo della *Saperda candida* in Schleswig-Holstein, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2008. La terza richiesta, presentata il 28 aprile 2010, riguarda le misure di controllo della *Diabrotica virgifera* nel Baden-Württemberg, prese nel 2009 al fine di controllare i focolai di organismi nocivi scoperti nel 2007 e nel 2009; i focolai del 2007 erano già stati oggetto di un cofinanziamento nel 2008.

- (3) La Francia ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria il 30 aprile 2010 riferita alle misure di controllo del *Rhynchophorus ferrugineus*, attuate nel 2009, attuate o pianificate nel 2010 e pianificate per il 2011 per controllare i focolai scoperti nel 2009 e nel 2010. La richiesta è stata rivista il 15 ottobre 2010 sulla base di osservazioni ricevute durante la valutazione da parte di un gruppo di lavoro *ad hoc* della Commissione. In base ai dati tecnici forniti dalla Francia non risulta che la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* nelle aree proposte per un cofinanziamento sia dovuta alla diffusione naturale da altre zone infestate nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur.

- (4) L'Italia ha presentato due richieste di partecipazione finanziaria il 30 aprile 2010. La prima si riferisce alle misure di controllo della *Anoplophora chinensis* nel Lazio e nel comune di Roma, misure attuate nel 2009 e nel 2010 per controllare un focolaio scoperto nel 2008. Le misure attuate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009. La seconda richiesta si riferisce alle misure di controllo della *Anoplophora glabripennis* in Lombardia, nel comune di Corbetta, misure attuate dal 1 maggio al 31 dicembre 2009 e nel 2010 per controllare un focolaio scoperto nel 2007. Le misure attuate nel 2007, nel 2008 e fino ad aprile 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.

- (5) L'Italia ha presentato altre due richieste di partecipazione finanziaria il 30 aprile 2010. La prima si riferisce alle misure di controllo dell'*Anoplophora chinensis* nel comune di Gussago in provincia di Brescia, misure attuate dal 1 maggio al 31 dicembre 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2008. La seconda richiesta si riferisce alle misure di controllo della *Anoplophora glabripennis* nel comune di Cornuda in provincia di Treviso, misure attuate nel 2009 e nel 2010 per controllare un focolaio scoperto nel 2009. In entrambi i casi si tratta di una serie di interventi fitosanitari, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/29/CE. Si sono inoltre disposti divieti o limitazioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in questione, segnatamente riguardanti la sostituzione nel

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

- 2009 e nel 2010 degli alberi decidui distrutti con specie di alberi insensibili agli organismi nocivi di cui sopra.
- (6) Cipro ha presentato il 29 aprile 2010 una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del *Rhynchophorus ferrugineus*, misure attuate o pianificate nel 2010 per controllare i focolai scoperti nel 2009 e nel 2010. La richiesta è stata rivista il 15 ottobre 2010 in base a osservazioni ricevute durante la valutazione da parte del gruppo di lavoro *ad hoc* della Commissione. In base ai dati tecnici forniti da Cipro non risulta che la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* nelle aree proposte per un cofinanziamento sia dovuta alla diffusione naturale originata in altre zone infestate nel Paese in questione.
- (7) Il 30 aprile 2010 il Portogallo ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del *Bursaphelenchus xylophilus*, misure programmate nel 2010 per controllare i focolai scoperti nel 2008. Le misure attuate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.
- (8) Il 30 aprile 2010 la Spagna ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del *Bursaphelenchus xylophilus*, misure pianificate nel 2010 per controllare i focolai scoperti nel 2008. Le misure attuate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.
- (9) Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo hanno varato programmi d'azione per debellare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori o per arginarne la diffusione. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e la loro durata.
- (10) Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, fra cui eradicazione di alberi o colture contaminate, impiego di prodotti fitosanitari, tecniche di pulizia, ispezioni e verifiche effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità dell'attacco ad opera dei rispettivi organismi nocivi e la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.
- (11) Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo hanno richiesto l'assegnazione di una partecipazione finanziaria da parte dell'Unione a tali programmi conformemente a quanto prescritto dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare i paragrafi 1 e 4, e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 ⁽¹⁾.
- (12) Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo hanno consentito alla Commissione di effettuare un'analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha concluso che sussistono le condizioni per la concessione di una partecipazione finanziaria da parte dell'Unione, a norma in particolare dell'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. È di conseguenza il caso che l'Unione fornisca un contributo finanziario alla copertura delle spese incorse per questi programmi.
- (13) A norma del secondo comma dell'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria dell'Unione può coprire fino al 50 % delle spese sovvenzionabili sostenute in un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della scoperta del focolaio o programmate per quel periodo. A norma del terzo comma del suddetto articolo tale periodo può essere comunque esteso se si è stabilito che l'obiettivo dei provvedimenti possa essere raggiunto entro un periodo supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso di partecipazione finanziaria dell'Unione sarà decrescente nel corso degli anni considerati. Viste le conclusioni del gruppo di lavoro sulla valutazione delle pratiche in tema di solidarietà si ritiene opportuno prolungare il periodo di due anni per i piani considerati, riducendo il tasso di partecipazione finanziaria dell'Unione europea per questi provvedimenti al 45 % delle spese sovvenzionabili nel terzo anno e al 40 % nel quarto anno dei suddetti piani.
- (14) La partecipazione finanziaria dell'Unione fino al 45 % delle spese sovvenzionabili dovrebbe pertanto applicarsi ai seguenti piani: Lombardia, Italia, *Anoplophora chinensis* (2010); Lazio, Italia, *Anoplophora chinensis* (2010); Lombardia, Italia, *Anoplophora glabripennis* (2009); Portogallo, *Bursaphelenchus xylophilus* (2010) e Spagna, *Bursaphelenchus xylophilus* (2010), poiché i provvedimenti considerati sono già stati oggetto di partecipazione finanziaria dell'Unione a norma della decisione 2009/996/UE della Commissione ⁽²⁾ nei primi due anni della loro applicazione. Lo stesso livello di partecipazione dovrebbe applicarsi al terzo anno (2009) del programma presentato dalla Germania in Baden-Württemberg per la *Diabrotica virgifera* nelle zone rurali del Ortenaukreis e del Bodenseekreis, i cui provvedimenti sono stati oggetto di partecipazione finanziaria da parte dell'Unione a norma della decisione 2009/147/CE della Commissione ⁽³⁾ e decisione 2009/996/UE.
- (15) Una partecipazione dell'Unione fino al 40 % dovrebbe inoltre applicarsi al quarto anno (2010) del piano presentato dall'Italia, regione Lombardia, per *Anoplophora glabripennis*, i cui provvedimenti sono stati oggetto di partecipazione finanziaria da parte dell'Unione in conformità alla decisione 2009/996/UE per i primi tre anni di attuazione.

⁽¹⁾ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 49 del 20.2.2009, pag. 43.

- (16) In applicazione dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE la Commissione è tenuta ad accertare se l'organismo nocivo in questione è stato introdotto in seguito a esami, ispezioni o controlli inadeguati, considerando la possibilità di adottare provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.
- (17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, gli interventi fitosanitari vanno finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.
- (18) Secondo quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, e dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, presa dall'istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa.
- (19) La presente decisione costituisce decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.
- (20) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l'assegnazione di una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2010 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo, in rap-

porto alle misure necessarie a termini dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e prese ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell'allegato.

Articolo 2

L'importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è pari a 7 342 161 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell'Unione a ogni singolo programma sono indicati nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'allegato è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di prove dell'avvenuta attuazione delle misure decise dagli Stati membri in questione a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1040/2002;
- b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica eventuali verifiche da parte della Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Sezione I

Programmi per i quali la partecipazione finanziaria dell'Unione corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

(EUR)

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa rimborsabile	Partecipazione UE massima per programma
Germania, Baden-Württemberg:	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2008 e 2009	1	44 590	22 295
Germania, Baden-Württemberg, aree rurali di Emmendingen, Lörrach, Konstanz (anno 1 delle disposizioni) e Ravensburg (anno 2 delle disposizioni)	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2009	1 o 2	94 067	47 033
Germania, Schleswig-Holstein	<i>Saperda candida</i>	Varie specie arboree	2008 e 2009	1 e 2	28 026	14 013
Francia, Provence-Alpes-Côte d'Azur	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Palme	2009 (settembre) fino a 2011 (agosto)	1 e 2	373 860	186 930
Italia, Lombardia (zona di Gussago)	<i>Anoplophora chinensis</i>	Varie specie arboree	2009 (da maggio a dicembre)	2	226 083	113 041
Italia, Veneto (zona di Cornuda)	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2009 e 2011	1 e 2	556 817	278 408
Cipro	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Palme	2010	1	49 306	24 653

Sezione II

Programmi per i quali la quota della partecipazione finanziaria dell'Unione varia in misura decrescente

(EUR)

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa rimborsabile	Tasso (%)	Partecipazione UE massima
Germania, Baden-Württemberg, aree rurali del Ortenaukreis e del Bodenseekreis	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2009	3	228 653	45	102 893
Italia, Lombardia (zona di Gussago)	<i>Anoplophora chinensis</i>	Varie specie arboree	2010	3	882 726	45	397 226
Italia, Lazio (zona di Roma)	<i>Anoplophora chinensis</i>	Varie specie arboree	2010	3	461 555	45	207 699

(EUR)

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa rimborsabile	Tasso (%)	Partecipazione UE massima
Italia, Lombardia (zona di Corbetta)	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Varie specie arboree	2009 (da maggio a dicembre)	3	36 531	45	16 438
			2010	4	75 331	40	30 132
Portogallo	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2010	3	12 471 595	45	5 612 217
Spagna	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Conifere	2010	3	642 629	45	289 183

Partecipazione UE massima (EUR): 7 342 161

Legenda:

a = anni di attuazione del programma di eradicazione.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro

(BCE/2010/22)

(2010/773/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del SEBC prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
- (2) È di fondamentale importanza che la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro, al fine di garantire la qualità delle stesse, ovunque esse siano prodotte, avvenga nel rispetto di identici standard di qualità.
- (3) Pertanto, dovrebbe essere predisposta una procedura di accreditamento di qualità al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettino i requisiti minimi di qualità siano accreditati per la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «accreditamento di qualità» si intende lo status, la cui portata è stabilita negli articoli 3 e 4, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che il medesimo si conforma ai requisiti di qualità;
- b) per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione di banconote in euro o di qualunque materia prima delle banconote in euro;
- c) per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un'attività di produzione delle banconote in euro;

- d) per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un'attività di produzione delle banconote in euro;
- e) per «requisiti di qualità» si intendono le norme sostanziali cui deve conformarsi un fabbricante che richieda l'accREDITAMENTO di qualità, secondo quanto disposto in altra sede dalla BCE;
- f) per «disposizioni di qualità» si intendono le misure adottate da un fabbricante presso un luogo di fabbricazione al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
- g) per «autorità di certificazione» si intende un'autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di controllo della qualità dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfi i requisiti della serie di norme ISO 9001;
- h) per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l'inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;
- i) per «elementi di sicurezza dell'euro» e «attività di sicurezza dell'euro» si intendono le definizioni che ne dà la decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accREDITAMENTO di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro per le banconote in euro ⁽¹⁾;
- j) per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;
- k) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
- l) per «questionario di controllo preliminare» si intende un modulo utilizzato dall'unità per il controllo della qualità al fine di ottenere da un fabbricante delle informazioni circa le specificità di un luogo di fabbricazione e circa le modifiche apportate alle disposizioni di qualità rispetto all'ultimo controllo della qualità.

Articolo 2

Principi generali

1. Un fabbricante deve richiedere ed ottenere l'accREDITAMENTO di qualità dalla BCE prima di iniziare o continuare la sua attività di produzione delle banconote in euro.
2. Un fabbricante accreditato può svolgere un'attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato l'accREDITAMENTO di qualità ai sensi della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2008, pag. 26.

3. I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell'accREDITAMENTO di qualità sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard di qualità più stringenti, stabiliti nel loro piano per la qualità, come definito nei requisiti di qualità.

4. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all'accREDITAMENTO di qualità di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo.

5. Eventuali costi e connesse perdite che un fabbricante sopporti in conseguenza dell'applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.

6. Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano eventuali accREDITAMENTI di qualità, pieni o temporanei, accordati prima dell'entrata in vigore della stessa.

Articolo 3

AccREDITAMENTO di qualità pieno

1. Un fabbricante può svolgere un'attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE accorda l'accREDITAMENTO di qualità pieno per tale attività.

2. Può essere accordato l'accREDITAMENTO di qualità pieno per un'attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) sia stato coinvolto in un'attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accREDITAMENTO di qualità pieno o gli sia stato accordato l'accREDITAMENTO di qualità temporaneo come stabilito nell'articolo 4 ed abbia iniziato un'attività di produzione delle banconote in euro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3;
- b) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per una specifica attività di produzione delle banconote in euro, e un'autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
- c) si conformi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione delle banconote in euro;
- d) abbia l'accREDITAMENTO di sicurezza con riferimento al summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di sicurezza dell'euro ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora produca elementi di sicurezza dell'euro;
- e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
- f) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote può, sulla base di una valutazione caso per caso,

concedere delle deroghe rispetto al requisito dell'ubicazione di cui alle lettere e) e f). Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione in materia del Consiglio direttivo.

4. L'accREDITAMENTO di qualità pieno è accordato ai fabbricanti per 24 mesi, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. L'accREDITAMENTO di qualità pieno può essere rinnovato ogni 24 mesi.

5. È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante accREDITATO possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

Articolo 4

AccREDITAMENTO di qualità temporaneo

1. Se, nei 24 mesi precedenti, un fabbricante non è stato coinvolto in un'attività di produzione delle banconote in euro descritta all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), può essergli accordato l'accREDITAMENTO di qualità temporaneo per un'attività di produzione delle banconote in euro pianificata.

2. Può essere accordato l'accREDITAMENTO di qualità temporaneo per un'attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per un'attività di produzione delle banconote in euro pianificata e un'autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;
- b) abbia realizzato le procedure e le infrastrutture necessarie per conformarsi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione di banconote in euro;
- c) abbia l'accREDITAMENTO di sicurezza pieno presso il summenzionato luogo di fabbricazione per un'attività di sicurezza dell'euro pianificata ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora pianifichi di produrre un elemento di sicurezza dell'euro;
- d) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e
- e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3. L'accREDITAMENTO di qualità temporaneo è concesso ad un fabbricante per un anno, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli articoli 15, 16 o 17. Qualora durante tale periodo il fabbricante partecipi ad una gara d'appalto per lo svolgimento di un'attività di produzione delle banconote in euro o riceva tale incarico, il suo accREDITAMENTO di qualità temporaneo può essere esteso per quanto necessario, fin quando la BCE non abbia deciso se concedere l'accREDITAMENTO di qualità pieno.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI QUALITÀ PIENO*Articolo 5***Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell'unità per il controllo della qualità**

1. Un fabbricante cui sia stato accordato l'accREDITAMENTO di qualità temporaneo per un'attività di produzione delle banconote in euro pianificata, il quale intenda svolgere tale attività, o abbia svolto un'attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti e intenda continuare a svolgere l'attività in questione, presenta per iscritto alla BCE richiesta di avvio del procedimento di accREDITAMENTO di qualità pieno. Tale richiesta include quanto segue:

- a) l'indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell'attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l'accREDITAMENTO di qualità pieno;
- b) informazioni circa l'attività di produzione di banconote in euro svolta;
- c) copia del certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

2. La BCE controlla se il fabbricante si è conformato ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 ed informa il fabbricante dell'esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone comunicazione al fabbricante per iscritto. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere al fabbricante informazioni aggiuntive in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell'esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.

3. In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo della qualità presso i locali dello stesso. La BCE nomina un'unità per il controllo della qualità composto da esperti della BCE e delle BCN. Nell'effettuare tali nomine si evitano conflitti d'interesse. Qualora sorga un conflitto d'interesse successivamente alla nomina, la BCE sostituisce immediatamente l'esperto in questione con un altro che non versi in conflitto d'interesse.

4. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi, quando:

- a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;
- b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;

c) la BCE ha revocato l'accREDITAMENTO di qualità pieno del fabbricante e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accREDITAMENTO è proibita;

d) l'ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) o f);

e) il fabbricante produce elementi di sicurezza dell'euro e la BCE non gli ha accordato l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

5. Qualora un fabbricante accREDITATO intenda ottenere il rinnovo del suo accREDITAMENTO di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l'accREDITAMENTO di qualità pieno prima della data fissata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il suo accREDITAMENTO di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

*Articolo 6***Controllo della qualità**

1. Il controllo della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE. Se il fabbricante è una stamperia, il controllo della qualità è svolto durante la produzione di banconote in euro.

2. Al più tardi due settimane prima dello svolgimento del controllo della qualità, la BCE fornisce al fabbricante un questionario di controllo preliminare che esso compila e reinvia alla BCE almeno una settimana prima del controllo della qualità.

3. Il controllo della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l'accREDITAMENTO di qualità.

4. L'unità per il controllo della qualità valuta se le disposizioni di qualità del fabbricante rispettino i requisiti di qualità. Se il fabbricante propone dei miglioramenti volti ad adeguarsi ai requisiti di qualità, l'accREDITAMENTO di qualità non è accordato fin quando tali miglioramenti non siano realizzati. Prima di presentare al fabbricante la bozza di relazione sul controllo di cui al paragrafo 6, l'unità per il controllo della qualità può effettuare un controllo supplementare della qualità per verificare se, a seguito di tali miglioramenti, le disposizioni di qualità siano state rese conformi ai requisiti di qualità.

5. Al termine del controllo della qualità e, se del caso, al termine del controllo supplementare della qualità, prima di lasciare il luogo di fabbricazione, l'unità per il controllo della qualità espone le proprie conclusioni, comprensive di qualsiasi difformità rispetto ai requisiti di qualità e di qualunque miglioramento proposto dal fabbricante, in un resoconto preliminare concordato e sottoscritto sia dall'unità per il controllo della qualità che dal fabbricante.

6. L'unità per il controllo della qualità predispone sulla base del resoconto preliminare una bozza di relazione sul controllo. Tale relazione contiene dettagli in particolare in merito a:

- a) le disposizioni di qualità in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità;
- b) eventuali casi di difformità rispetto ai requisiti di qualità identificati dall'unità per il controllo della qualità;
- c) eventuali azioni intraprese dal fabbricante durante il controllo della qualità;
- d) eventuali miglioramenti proposti dal fabbricante e, laddove abbia luogo un controllo supplementare della qualità, la valutazione dell'unità per il controllo della qualità circa la realizzazione di tali miglioramenti;
- e) la valutazione dell'unità per il controllo della qualità in merito all'eventuale concessione dell'accREDITAMENTO di qualità pieno.

7. La bozza di relazione sul controllo è trasmessa al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di completamento del controllo della qualità o, se del caso, da quella del controllo della qualità supplementare. Il fabbricante ha la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7. La BCE può concordare con il fabbricante l'estensione del termine di cui al presente paragrafo.

8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di problemi di qualità che incidano sulla qualità delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, la BCE può istituire un controllo della qualità specifico per indagare sulla questione. Si applicano i paragrafi dal 5 al 7 di conseguenza.

Articolo 7

Decisione sull'accREDITAMENTO di qualità pieno

1. La BCE comunica al fabbricante per iscritto la sua decisione sulla richiesta di accREDITAMENTO di qualità pieno entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per la produzione di tali osservazioni.

2. In caso di decisione positiva, la BCE accorda al fabbricante l'accREDITAMENTO di qualità pieno. La decisione specifica con chiarezza:

- a) il fabbricante;
- b) l'attività di produzione delle banconote in euro e il luogo di fabbricazione per cui è concesso l'accREDITAMENTO di qualità pieno;
- c) la data di scadenza dell'accREDITAMENTO di qualità pieno;
- d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).

La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo, che è allegata alla decisione.

3. Se al fabbricante non è accordato l'accREDITAMENTO di qualità pieno, la BCE specifica i motivi della decisione e il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all'articolo 18.

SEZIONE III

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI QUALITÀ TEMPORANEO

Articolo 8

Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell'unità per il controllo preliminare della qualità

1. Qualora un fabbricante:

- i) non abbia svolto un'attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accREDITAMENTO di qualità temporaneo; o
- ii) non abbia svolto alcuna attività di produzione delle banconote in euro ma abbia ricevuto da una BCN o da una stamperia la richiesta di iniziare un'attività di produzione delle banconote in euro,

presenta alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento per l'accREDITAMENTO temporaneo.

Tale richiesta include:

- a) l'indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell'attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l'accREDITAMENTO di qualità temporaneo;
- b) informazioni circa l'attività di produzione delle banconote in euro che si intende svolgere;
- c) copia del certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. Un fabbricante il cui accREDITAMENTO di qualità temporaneo sia scaduto, può presentare richiesta di un nuovo accREDITAMENTO di qualità temporaneo. In aggiunta alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, sono specificate nella richiesta scritta alla BCE le ragioni per a) non aver partecipato ad una gara d'appalto per lo svolgimento di un'attività di produzione delle banconote in euro, ovvero b) non aver ricevuto tale incarico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3.

3. La BCE verifica se il fabbricante si sia conformato ai requisiti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 ed informa il fabbricante dell'esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone avviso scritto al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati ai paragrafi 1 e 2. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell'esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni. La BCE può concordare con il fabbricante l'estensione delle scadenze di cui al presente paragrafo.

4. In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo preliminare della qualità presso i locali del fabbricante. L'unità per il controllo preliminare della qualità è nominata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

5. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi quando:

- a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 2;
- b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 3 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
- c) la BCE ha revocato il suo accreditamento di qualità pieno e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
- d) l'ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e);
- e) il fabbricante intende produrre elementi di sicurezza dell'euro e la BCE non gli ha accordato l'accredimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

6. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, qualora un fabbricante accreditato intenda ottenere il rinnovo del suo accreditamento di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l'accredimento di qualità temporaneo prima della data fissata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), il suo accreditamento di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 9

Controllo preliminare della qualità

1. Il controllo preliminare della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE.
2. Il controllo preliminare della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l'accredimento di qualità.
3. L'unità per il controllo preliminare della qualità valuta se le disposizioni di qualità adottate dal fabbricante rispetteranno i requisiti di qualità allorquando il fabbricante inizi l'attività di produzione delle banconote in euro.
4. L'unità per il controllo preliminare della qualità espone le proprie conclusioni in una bozza di relazione sul controllo preliminare. Tale bozza di relazione sul controllo preliminare contiene in particolare dettagli su:
 - a) le disposizioni di qualità già in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità;

- b) qualunque disposizione di qualità che il fabbricante debba ancora adottare al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
- c) la valutazione dell'unità per il controllo preliminare della qualità in merito all'eventualità di accordare l'accredimento di qualità temporaneo.

5. La bozza di relazione sul controllo preliminare è inviata al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di conclusione del controllo preliminare della qualità. Il fabbricante ha la possibilità di formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo preliminare. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo preliminare tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 10. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.

Articolo 10

Decisione sull'accredimento di qualità temporaneo

1. La BCE notifica per iscritto al fabbricante la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di qualità temporaneo entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per fornire tali osservazioni.
2. In caso di decisione positiva, la BCE attribuisce al fabbricante l'accredimento di qualità temporaneo. La decisione della BCE individua chiaramente:
 - a) il fabbricante;
 - b) l'attività di produzione delle banconote in euro e il luogo per i quali è concordato l'accredimento di qualità temporaneo;
 - c) la data di scadenza dell'accredimento di qualità temporaneo;
 - d) qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).

La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 5, che è allegata alla decisione.

3. Un fabbricante cui sia stato accordato l'accredimento di qualità temporaneo può partecipare ad una gara d'appalto per lo svolgimento di un'attività di produzione delle banconote in euro o ricevere tale incarico. Quando il fabbricante inizia un'attività di produzione delle banconote in euro, presenta immediatamente alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno ai sensi della Sezione II. Il controllo della qualità di cui all'articolo 6 comincia al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui al fabbricante è stato accordato l'accredimento di qualità pieno.

4. La BCE specifica i motivi per cui non è accordato l'accredimento di qualità temporaneo. Il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all'articolo 18.

SEZIONE IV

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 11

Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento di qualità e della BCE

1. Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al luogo di fabbricazione pertinente, copia del certificato relativo al suo sistema di controllo della qualità, ogni qualvolta il certificato iniziale di cui agli articoli 3, paragrafo 2, lettera b) e 4, paragrafo 2, lettera a) è rinnovato.
2. Il fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza immotivato ritardo di quanto segue:
 - a) dell'inizio di eventuali procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;
 - b) della nomina di un commissario liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o altro soggetto avente simili funzioni;
 - c) dell'eventuale intenzione di far partecipare terze parti nell'attività di produzione delle banconote in euro, anche mediante subappalto;
 - d) di ogni eventuale modifica realizzata dopo che l'attribuzione dell'accREDITAMENTO di qualità sia stata accordata, che incida o possa incidere sul rispetto dei requisiti per l'accREDITAMENTO di qualità;
 - e) di ogni eventuale modifica relativa al controllo del fabbricante a seguito di una modifica del suo assetto proprietario o per qualsiasi altra ragione.
3. Il fabbricante accreditato osserva il regime di riservatezza in merito ai requisiti di qualità.
4. La BCE informa i fabbricanti accreditati di qualunque aggiornamento dei requisiti di qualità.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DELLA DIFFORMITÀ

Articolo 12

Procedura decisionale

1. Quando solleva un rilievo o adotta una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, la BCE:
 - a) valuta la difformità, tenendo conto della relazione sul controllo preliminare; e
 - b) informa il fabbricante per iscritto del rilievo sollevato o della decisione adottata entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo preliminare, specificando: i) la difformità; ii) il luogo di fabbricazione e l'attività di produzione delle banconote in euro cui la rilevazione o la decisione si riferiscono; iii) la data del rilievo o la data in cui

la decisione diventerà effettiva; e iv) i motivi del rilievo o della decisione.

2. In tutti i casi in cui la BCE sollevi un rilievo o adotti una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, tali provvedimenti sono proporzionati alla gravità della difformità. La BCE informa le BCN e tutti i fabbricanti del rilievo sollevato o della decisione adottata, nonché della portata e della durata del provvedimento in questione. Essa specifica inoltre che alle BCN sarà notificata ogni modifica relativa alla condizione di difformità del fabbricante.

Articolo 13

Ipotesi di difformità

1. L'unità per il controllo preliminare della qualità riconduce ad una delle categorie indicate nei paragrafi da 2 a 5 le difformità di un fabbricante rispetto ai requisiti di qualità, agli altri requisiti per l'accREDITAMENTO di qualità o agli obblighi stabiliti nell'articolo 11.
2. Le difformità che ad avviso dell'unità per il controllo preliminare della qualità abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro sono considerate difformità gravi, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 16.
3. Le difformità che ad avviso dell'unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma possano avere un effetto negativo diretto sulla qualità di tale produzione sono considerate difformità ordinarie, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 15.
4. Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di rilievo, delle difformità che ad avviso dell'unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un effetto negativo diretto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma cui sia necessario porre rimedio prima del successivo controllo della qualità, ed in relazione ad essa la BCE solleva un rilievo scritto ai sensi dell'articolo 14.
5. Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di annotazione, delle difformità che non rientrino nelle tipologie di cui ai paragrafi da 2 a 4, ma non si dà luogo ad ulteriori azioni ai sensi degli articoli da 14 a 17.

Articolo 14

Rilievi in forma scritta

1. La BCE solleva un rilievo in forma scritta nei confronti del fabbricante in caso di difformità del tipo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, che può essere inserita nella relazione sul controllo preliminare.
2. Nel rilievo in forma scritta si stabilisce che, ove non sia stato posto rimedio alla difformità quando si svolga il successivo controllo preliminare, la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 15.

*Articolo 15***Misure correttive e sospensione dell'accreditamento di qualità in relazione ai nuovi ordini**

Se è individuata una difformità del tipo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, ma il fabbricante dimostra che sarà in grado di correggere tale difformità, la BCE adotta una decisione a mezzo della quale:

- a) fissa, dopo aver consultato il fabbricante, un termine entro cui questi debba porre rimedio alla difformità;
- b) specifica che il fabbricante non può accettare nuovi ordini per l'attività di produzione di banconote in euro in questione, né partecipare alle relative gare d'appalto, se non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui alla lettera a).

*Articolo 16***Sospensione dell'attività di produzione delle banconote in euro**

1. Se è individuata una difformità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'unità per il controllo preliminare della qualità può raccomandare alla BCE la sospensione della pertinente attività di produzione di banconote in euro con effetto immediato fin quando non sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Il fabbricante fornisce informazioni all'unità per il controllo preliminare circa eventuali altri fabbricanti che possano essere interessati, in quanto clienti o fornitori, dalla sospensione.

2. Quanto prima possibile, dopo che la sospensione di cui al paragrafo 1 abbia prodotto i suoi effetti, l'unità per il controllo preliminare della qualità, nel corso di un controllo supplementare della qualità, valuta se sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Se l'unità per il controllo preliminare della qualità decide che è stato posto rimedio alla difformità, la BCE revoca la sospensione. Se il fabbricante non rettifica la difformità, la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 17.

*Articolo 17***Revoca dell'accreditamento di qualità**

1. La BCE revoca l'accreditamento di qualità di un fabbricante se questi non sia in grado di rettificare una difformità del tipo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Nella decisione di revoca, la BCE specifica la data a partire dalla quale il fabbricante può richiedere nuovamente l'accreditamento di qualità.

*Articolo 18***Procedimento di revisione**

1. Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale:
 - a) rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
 - b) si rifiuta di accordare l'accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
 - c) ai sensi degli articoli da 14 a 17;

il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante indica i motivi ed ogni informazione a sostegno di tale richiesta.

2. Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta, e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l'applicazione della decisione sottoposta a revisione.

3. Il Consiglio direttivo rivede la decisione ed entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta, comunica per iscritto al fabbricante la sua decisione motivata.

4. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti tutelati negli articoli 263 e 265 del trattato.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 19***Registro degli accreditamenti di qualità della BCE**

1. La BCE mantiene un registro degli accreditamenti di qualità che:

- a) contiene un elenco dei fabbricanti cui è stato accordato l'accreditamento di qualità pieno o temporaneo e dei relativi luoghi di fabbricazione;
- b) indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l'attività di produzione delle banconote in euro per cui è stato attribuito l'accreditamento di qualità;
- c) registra la scadenza di ogni accreditamento di qualità.

2. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 16, registra la durata della sospensione.

3. Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell'articolo 17, rimuove il nome del fabbricante dal registro.

4. La BCE rende disponibile alle BCN e ai fabbricanti accreditati un elenco di tutti i fabbricanti contenuti nel registro e i relativi aggiornamenti.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a partire dal 1° maggio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT